SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 giugno 2002, n. **165.**

Regolamento di modifica del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante: «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demandano ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del relativo procedimento;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, recante: «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti»; ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto ministeriale n. 495 del 1994, in coerenza con i princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1793 del 31 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Modifica all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, è sostituito dal seguente:

«3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 4 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495

1. All'articolo 4, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis.* La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l'istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. È comunque fatta salva la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495

1. All'articolo 6, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«6-*bis.* Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2002

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rimanda alle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— L'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:

«Art. 2. — 1. *(Omissis).*

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. — 4. *(Omissis)*».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

— L'art. 10 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante: «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, dispone:

«Art. 10 *(Integrazioni e modificazioni del presente regolamento).* — 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro per i beni culturali e ambientali verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001.

— Per gli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, si rimanda alle note agli articoli 1, 2 e 3.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte).* — 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

— L'art. 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Comunicazione dell'inizio del procedimento).* — 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

1-bis. *La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l'istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. È comunque fatta salva la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti.*

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.».

— Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono così rubricati:

21. (*Obblighi di conservazione*).

22. (*Collocazione*).

23. (*Approvazione dei progetti di opere*).

24. (*Interventi di edilizia*).

25. (*Conferenza di servizi*).

26. (*Valutazione di impatto ambientale*).

35. (*Autorizzazione e approvazione del restauro*).

41. (*Intervento finanziario dello Stato*).

43. (*Contributo in conto interessi*).

50. (*Manifesti e cartelli pubblicitari*).

51. (*Distacco di beni culturali*).

53. (*Esercizio del commercio in aree di valore culturale*).

55. (*Alienazioni soggette ad autorizzazione*).

56. (*Autorizzazione alla permuta*).

59. (*Diritto di prelazione*).

66. (*Attestato di libera circolazione*).

68. (*Acquisto coattivo*).

69. (*Uscita temporaneaz*).

72. (*Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea*).

86. (*Concessione di ricerca*).

102. (*Mostre o esposizioni*).

107. (*Accesso agli archivi di Stato*).

108. (*Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici*).

109. (*Accesso agli archivi privati*).

113. (*Concessione dei servizi*).

114. (*Uso dei beni culturali*).

151. (*Alterazione dello stato dei luoghi*).

154. (*Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori*).

157. (*Cartelli pubblicitari*).

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Termine finale del procedimento).* — 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

"6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'art. 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici."».

02G0198

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Yau Gordon Gilma Yovira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Yau Gordon Gilma Yovira, nata a Panama il 2 gennaio 1969, cittadina panamense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale panamense di tabajadora social di cui è in possesso dall'agosto 2000, come attestato dal certificato di iscrizione alla Asociacion de tabajadores sociales di Panama, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciada en trabajo social;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 aprile 2002;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria pari data;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Venezia in data 27 novembre 2001 valido fino al 19 novembre 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Yau Gordon Gilma Yovira, nata a Panama il 2 gennaio 1969, cittadina panamense, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - Sezione B, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09820

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 luglio 2002.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 che demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2002 e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2002 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 2.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che già percepiscono il contributo statale antecedentemente all'anno 2002 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni e dalle comunità montane.

2. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2002 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le comunità montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

3. Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni e le comunità attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sarà ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non più gestiti in forma associata.

4. In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni queste ultime attestano quali sono i comuni che dall'anno 2002 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.

Art. 3.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *C* che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali è stato attribuito per l'anno 2001 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 4.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *D*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale, le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, nei confronti delle quali, a decorrere dall'anno 2002, deve essere effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, attestano le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate per i servizi gestiti in forma associata, così come desunte dal rendiconto dell'anno 2001 approvato. La certificazione deve essere compilata e trasmessa dagli enti locali che dall'anno 1999 percepiscono il contributo statale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto del Ministro dell'interno, n. 318 del 2000.

2. Ove le spese correnti certificate ai sensi del comma 1 risultino essere inferiori complessivamente di almeno il 10% di quelle certificate per la quantificazione ed l'attribuzione del contributo per l'anno 1999, la quota di contributo spettante a decorrere dall'anno 2002 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000 è incrementato del 5%.

Art. 5

1. Nei modelli di certificato *A*, *B*, *C* e *D* i servizi sono indicati secondo le denominazioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi così come individuati nei predetti modelli di certificato.

Art. 6.

1. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 entro il 30 settembre 2002, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: MALINCONICO

ALLEGATO *A*

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002 E PER LE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI CONFERITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002.

UNIONE DEI COMUNI...(Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA...(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno.......................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione/della comunità montana .... risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ...., hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE CORRENTI
Valori espressi in euro

Interventi Correnti / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che l'unione dei comuni.. costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n...............(**)

Che tutti i comuni dell'unione ....
fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... li......................................

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

ALLEGATO *B*

VARIAZIONI DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE E VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DEI COMUNI.

UNIONE DEI COMUNI..(Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA...(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE E/O LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DI COMUNI.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....
  che dall'anno .... percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....
  che dall'anno .... percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;

Visti gli articoli 2 e 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dal rendiconto dell'anno.......................;

DICHIARA

Che all'unione dei comuni/alla comunità montana di ...., a decorrere dal ...., sono stati conferiti in gestione associata ulteriori servizi in relazione ai quali i comuni facenti parte dell'unione/della comunità montana, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno .... hanno impegnato per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che il servizio .... non è più gestito in forma associata dall'unione/dalla comunità montana di .... a decorrere dal ....

Che il/i comune/i di .... è/sono entrato/i a fare parte dell'unione di .... a decorrere dal ....

Che il/i comune/i di .... non fa/fanno più parte dell'unione di .... a decorrere dal ....

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì.......................................

ALLEGATO *C*

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI ENTRO L'ANNO 2001 CHE HANNO INIZIATO A SVOLGERE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI NELL'ANNO 2002.

UNIONE DEI COMUNI.. (Prov. ....)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di..
  ....
  ....
  che percepisce dall'anno .... il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, limitatamente alle quote di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno........................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione .... risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata ed effettivamente gestiti nel corrente anno 2002, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ...., hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Servizi \ Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni... costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n..............(**)

Che tutti i comuni dell'unione ....
fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì.......................................

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

ALLEGATO *D*

RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DEL CONTRIBUTO ERARIALE NEI CONFRONTI DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI.

UNIONE DEI COMUNI..(Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA..(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di..
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno.......................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che, per i servizi conferiti in gestione associata, l'Unione dei comuni e/o la comunità montana, secondo i dati rilevati dal rendiconto dell'anno 2001, ha impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

Che l'unione dei comuni.. costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n...............(**)

Che tutti i comuni dell'unione ....
fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì...

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

02A09827

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Muratori a responsabilità limitata», in Guardiagrele, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° marzo 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Muratori a responsabilità limitata», con sede in Guardiagrele (Chieti), codice fiscale n. 00149480691 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Carlo Salvatore, nato a Ortona (Chieti) il 1° aprile 1949 e ivi domiciliato in via A.G. Majano, n. 16, ne è nominato commissario liguidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeua Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09508

DECRETO 3 luglio 2002.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo della società cooperativa sociale «Solidarietà sociale bellese», in Bella.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che con l'accertamento ispettivo concluso in data 3 luglio 2000 gli ispettori ministeriali hanno segnalato che la cooperativa non ha eliminato le irregolarità di carattere contabile, fiscale e previdenziale tra le quali, fra l'altro, il mancato rinnovo delle cariche sociali e il mancato deposito dei bilanci d'esercizio, rilevate nell'ispezione straordinaria del 6 ottobre 1999, sebbene formalmente diffidata;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la richiesta di parere inoltrata alla regione Basilicata in data 10 agosto 2001, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, alla quale non è stato dato alcun riscontro, malgrado i reiterati solleciti;

Ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa sociale «Solidarietà sociale bellese», con sede in Bella (Potenza), costituita in data 20 dicembre 1993, a rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani di Potenza.

Art. 2.

Il dott. Dante Tirico, domiciliato in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan, 26/B, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09818

DECRETO 3 luglio 2002.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo della società cooperativa «Primavera», in Sora.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose irregolarità nella gestione societaria emerse dal verbale di ispezione straordinaria del 14 settembre 2001 a carico della società cooperativa «Primavera», con sede in Sora (Frosinone);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Primavera», con sede in Sora (Frosinone), costituita in data 22 marzo 1972, a rogito notaio dott. Verde Michele.

Art. 2.

Il rag. Claudio Ciardella, con studio in Roma, in via Somma Campagna n. 9, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09819

DECRETO 3 luglio 2002.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «Raccoglitori tartuficoltori Valle del Salto», in Petrella Salto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose irregolarità nella gestione amministrativo-contabile riscontrate con verbale di ispezione straordinaria del 20 ottobre 2000 e con successivo accertamento del 30 gennaio 2001, nei confronti della società cooperativa agricola «Raccoglitori tartuficoltori Valle del Salto», con sede in Petrella Salto (Rieti), nonché le gravi inadempienze evidenziate dalla Guardia di finanza;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto che la gravità della situazione riscontrata costituisca presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Raccoglitori tartuficoltori Valle del Salto», con sede in Petrella Salto (Rieti), costituita in data 26 marzo 1987, a rogito notaio dott. G. Filippi.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Vitale, domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia n. 29, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09823

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 luglio 2002.

Riconoscimento alla cittadina comunitaria Nicola-Kristina Osswald di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; ad altri titoli;

Visto il decreto direttoriale del 27 dicembre 2000 con cui sono stati riconosciuti, subordinatamente al superamento di una prova relativa alla conoscenza della lingua italiana, alla sig.ra Nicola-Kristina Osswald i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di «Lingua straniera» - russo - classe di concorso 45/A, nelle scuole di istruzione di primo grado e di «Lingue e civiltà straniere» - russo - classe di concorso 46/A, nelle scuole di istruzione di secondo grado;

Vista la nota datata 11 giugno 2002 (prot. n. 6154) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 ottobre 2000, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata, come integrati dalla prova sostenuta, comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien», rilasciato a Stoccarda, in data 15 novembre 1984 e conseguito presso il Ministero della pubblica istruzione e dello sport del Baden-Württenberg, sede distaccata di Tubinga;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien», rilasciato a Stoccarda, in data 15 giugno 1987 e conseguito presso il Ministero della pubblica istruzione e dello sport del Baden-Württenberg, sede distaccata di Stoccarda;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Osswald;

nome: Nicola-Kristina;

nata a: Stoccarda (Germania);

il: 30 agosto 1958;

nazionalità: tedesca,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese (Germania) membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrati dalla prova sostenuta di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Russo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Russo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09822

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S. per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1 della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell'economia e delle finanze), le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'I.N.P.S. dal Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti) mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di euro 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva n. 21/141/1214 dell'8 febbraio 2002 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 119, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere al pagamento in conto residui 2001 della somma di euro 3.826.601,32 a favore dell'I.N.P.S.;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 3.826.601,32 sul capitolo n. 2460 (ex n. 1270) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'Unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2002, in conto residui 2001, a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

Il relativo importo è da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A09821

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 20 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61360;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74 con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09504

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 20 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 671361;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74 con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09505

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 3 settembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61362;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cedare Baldini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09506

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 3 settembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cedare Baldini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09507

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino sardo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino sardo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta «Pecorino sardo» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino sardo D.O.P.» con nota del 15 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Pecorino sardo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09805

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino romano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino romano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 22 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta «Pecorino romano» venga adeguato allo schema tipo di controllo soura indicato:

Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino romano» con nota del 2 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, quale organismo di controllo e di certificazione al sensi del citato art. 10 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l' efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Pecorino romano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino romano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09806

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Asiago» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «Servizio certficazione qualità Asiago s.r.l. - Certi Asiago», con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, n. 18, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta «Asiago» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio Asiago con nota dell'8 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, n. 18, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Asiago» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, n. 18, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09807

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2002.

Scioglimento di nove società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 - e 31 gennaio 1992, n. 59 - art. 18:

1) società cooperativa edilizia «ACLI - Casa Emilio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 18 settembre 1978 - rep. 12455 - reg. soc. 460/1978 - Tribunale di Salerno - BUSC 2379;

2) società cooperativa edilizia «Casa Nuova - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 15 giugno 1981 - rep. 5042 - reg. soc. 628/1981 - Tribunale di Salerno - BUSC 3090;

3) società cooperativa edilizia «Dipendenti I.A.C.P. Salerno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 12 ottobre 1984 - rep. 8035 - reg. soc. 1034/1984 - Tribunale di Salerno - BUSC 3805;

4) società cooperativa edilizia «Esperia - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Egidio Monte Albino, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 19 novembre 1987 - rep. 14330 - reg. soc. 1682/1987 - Tribunale di Salerno - BUSC 4605;

5) società cooperativa edilizia «Maggio 1991 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 15 maggio 1991 - rep. 6517 - reg. soc. 866/1991 - Tribunale di Salerno - BUSC 5321;

6) società cooperativa edilizia «Osiride 85 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 30 marzo 1985 - rep. 6076 - reg. soc. 824/1985 - Tribunale di Salerno - BUSC 3937;

7) società cooperativa edilizia «Paravisiello 84 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 7 novembre 1984 - rep. 5760 - reg. soc. 385/1985 - Tribunale di Salerno - BUSC 3853;

8) società cooperativa edilizia «Parco del Lago - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Ugo De Cesare in data 10 novembre 1975 - rep. 15010/8583 - reg. soc. 6205/7279 - Tribunale di Salerno - BUSC 1810;

9) società cooperativa edilizia «RE.CA.SA. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 25 marzo 1976 - rep. 14627 - reg. soc. 190/1976 - Tribunale di Salerno - BUSC 6514.

Salerno, 1° luglio 2002

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

02A09499

DECRETO 1° luglio 2002.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Apollo - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sisto Vincenzo in data 5 dicembre 1985 - rep. n. 15390 - reg. soc. n. 90/1986 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4077;

2) società cooperativa «Consorzio Salerno Artigiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Massimo Felice Abbate in data 28 maggio 1991 - rep. n. 94 - reg. soc. n. 803/1991 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5313;

3) società cooperativa «Coverin - Società cooperativa a r.l.», con sede in Contursi Terme, costituita per rogito notaio Lucia Maria Maiorino in data 22 marzo 1990 - rep. n. 28118 - reg. soc. n. 917/1990 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5097;

Salerno, 1° luglio 2002

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

02A09498

DECRETO 4 luglio 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 40 art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che la cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella, riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Montanara a r.l.», con sede in Desulo (Nuoro), costituita in data 2 marzo 1988, rogito notaio A. Sau, repertorio n. 118618, reg. soc. n. 4019 del tribunale di Orista BUSC: n. 1393/238995.

2) società cooperativa sociale «Le Querce a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 31 maggio 1995, rogito notaio R. Cordopatri, repertorio n. 19004, reg. soc. n. 5473 del tribunale di Oristano, BUSC: n. 1526/271185.

Nuoro, 4 luglio 2002

Il direttore provinciale reggente: MURA CHERCHI

02A09497

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette e del Centro di assistenza telefonica di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette e del Centro di assistenza telefonica di Torino nel giorno 27 giugno 2002 per le prime quattro ore della giornata lavorativa.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dallo sciopero di quattro ore proclamato dalla confederazione C.G.I.L.; l'adesione allo sciopero da parte del personale addetto al C.E.D. ha impedito il collegamento all'anagrafe locale e all'anagrafe tributaria nelle prime quattro ore della giornata lavorativa.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

art. 10, decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Torino, 23 luglio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A09889

DECRETO 25 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 24 giugno 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 24 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 luglio 2002

Il direttore regionale reggente: DE VITO

02A09890

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 luglio 2002.

Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 Smc. (Deliberazione n. 130/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2002;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *f)* della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), stabilisce con l'art. 18, comma 5, che per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1º luglio 2002;

con la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: delibera n. 149/00), l'Autorità ha avviato il procedimento per l'adozione di una serie di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 da adottare solo in presenza di istanza di proroga dei termini da parte di imprese di trasporto o di distribuzione;

l'Autorità, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;

con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 311/01), l'Autorità ha emanato la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, e che in tale deliberazione l'Autorità ha individuato all'art. 4, comma 4.1, lettera *g)*, l'attività di misura del gas come una delle attività del settore gas;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

la deliberazione n. 149/00;

la deliberazione n. 311/01;

Considerato che:

sono pervenute all'Autorità le istanze di proroga dei termini indicati dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 da parte di:

a) GasIt, con lettera del 3 maggio 2002 (prot. Autorità n. 009972);

b) Federgasacqua, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010058);

c) Federestrattiva, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010156);

d) Sadori Gas S.r.l., con lettera del 16 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010802);

e) Alfa Metano S.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011659);

f) Tidone Gas S.r.l. con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011658);

g) Gastecnica Reggiana S.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011665);

che in tali istanze le tre associazioni di imprese di distribuzione del gas, in rappresentanza delle imprese associate, e le imprese di distribuzione del gas hanno evidenziato sia aspetti tecnici, sia aspetti economici che motivano la necessità di un differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti individuati dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 in modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle modalità di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti finali;

Considerato che:

l'avvio della misura su base oraria è rilevante ai fini della promozione della concorrenza e della effettiva apertura del mercato a partire dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 Smc per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali;

l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di aspetti tecnici, quali le specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di misura su base oraria, nonché la definizione di modalità standardizzate di trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto;

Ritenuto che:

sia necessario regolare l'attività di misura, come definita dalla deliberazione n. 311/01 dell'Autorità, nella quale regolare anche le modalità di effettuazione della misura oraria, i suoi tempi di completamento e la copertura dei conseguenti costi;

esistano i presupposti per la concessione della proroga della menzionata scadenza prevista per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 311/01.

Art. 2.

Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas

2.1 Il termine temporale definito dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è differito al 31 dicembre 2003.

2.2 È fatta salva la facoltà del soggetto che svolge l'attività di misura di accordarsi con il cliente finale per l'installazione volontaria di strumenti per la misura oraria del gas.

Art. 3.

Norme transitorie e finali

3.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito dell'Autorità.

Di conferire mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 11 luglio 2002

Il presidente: RANCI

02A09826

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22487-XV.J(2205) del 6 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di peonia e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di fischi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di girelle e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di ululi e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di margherite e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

due riprese di lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155;

due riprese di lampi Ø 48 con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155;

due riprese di farfalle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155;

due riprese di fischi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155;

due riprese di girelle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155;

due riprese di ululi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

due riprese di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

due riprese di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

una ripresa di margherite con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;

una ripresa di intrecci con colpo finale Vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;

che il sig. Vaccalluzzo Antonino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belpasso (Catania) - contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A09454

Conferimenti di onorificenze al valore civile

Medaglie d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

Alla memoria del finanziere mare (motorista navale) Daniele Zoccola medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una vedetta della Guardia di finanza, nel corso di un'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, si poneva all'inseguimento di un gommone albanese dal quale erano sbarcate numerose persone. Nel concitato susseguirsi delle varie fasi dell'inseguimento, rese più rischiose in quanto svolte nottetempo, forniva determinante e lucido apporto personale. Lo straordinario spirito di servizio del militare si spingeva sino all'estremo sacrificio della vita allorquando gli scafisti albanesi, con un'efferata condotta criminale, per sottrarsi alla cattura, indirizzavano scientemente la loro imbarcazione, dopo averla abbandonata, contro l'unità navale del Corpo, causandone lo speronamento. Fulgido esempio di eccezionale coraggio ed elevato spirito di abnegazione per affermare l'autorità dello Stato e mantenere forza alla legge.

24 luglio 2000 - Acque di Castro Marina (LE)».

Alla memoria del finanziere mare (motorista navale) Salvatore De Rosa medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una vedetta della Guardia di finanza, nel corso di un'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, si poneva all'inseguimento di un gommone albanese dal quale erano sbarcate numerose persone. Nel concitato susseguirsi delle varie fasi dell'inseguimento, rese più rischiose in quanto svolte nottetempo, forniva determinante e lucido apporto personale. Lo straordinario spirito di servizio del militare si spingeva sino all'estremo sacrificio della vita allorquando gli scafisti albanesi, con un'efferata condotta criminale, per sottrarsi alla cattura, indirizzavano scientemente la loro imbarcazione, dopo averla abbandonata, contro l'unità navale del Corpo, causandone lo speronamento. Fulgido esempio di eccezionale coraggio ed elevato spirito di abnegazione per affermare l'autorità dello Stato e mantenere forza alla legge.

24 luglio 2000 - Acque di Castro Marina (LE)».

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Domenico Angiulli medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio affrontava, con ferma determinazione, non comune spirito di iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, tre malviventi, di cui uno armato di pistola, che, penetrati all'interno di un supermercato, stavano consumando una rapina. Con straordinario coraggio non esitava ad ingaggiare una violenta colluttazione con uno di essi, riuscendo a trarlo in arresto e costringendo i complici a desistere dall'intento criminoso. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

9 dicembre 2000 - Piazzola di Nola (NA)».

All'appuntato dei Carabinieri Roberto Periccioli medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di autopattuglia, con ferma determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di un'autovettura con tre persone sospette a bordo che, armi in pugno, non avevano ottemperato al segnale di alt precedentemente imposto. L'equipaggio veniva fatto segno di reiterata azione di fuoco e il militare rimaneva gravemente ferito al volto ed a una mano. L'operazione si concludeva con il recupero di due autovetture provento di furto, una pistola semiautomatica, tre fucili mitragliatori, varie munizioni e materiale per il travisamento. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

3 marzo 2001 - Ferrara».

Medaglie d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

Al signor Saverio Giovarruscio medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Anziano in attesa di riscuotere la pensione, con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, non esitava ad affrontare un malvivente, che tentava di guadagnare la fuga dopo aver perpetrato una rapina in un ufficio postale, riuscendo a bloccarlo fino all'intervento delle altre persone presenti. Nella violenta colluttazione riportava gravi ferite. Nobile esempio di grande coraggio ed altissimo senso civico.

15 dicembre 2001 - Roma».

Al capo squadra dei Vigili del fuoco Giuseppe Arrichiello medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Accorso in uno stabile di sette piani e constatatone il dissesto in rapida evoluzione, con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale, si prodigava a portare in salvo gli inquilini presenti all'interno di alcuni appartamenti, prima del crollo di un'ala dell'edificio. Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere.

25 giugno 2001 - Arenella (NA)».

Al vigile permanente dei Vigili del fuoco Marco Salzano medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Accorso in uno stabile di sette piani e constatatone il dissesto in rapida evoluzione, con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale, si prodigava a portare in salvo gli inquilini presenti all'interno di alcuni appartamenti, prima del crollo di un'ala dell'edificio. Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere.

25 giugno 2001 - Arenella (NA)».

All'agente della Polizia di Stato Luca Trombino medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, evidenziando eccezionali doti di umana solidarietà coraggio ed altruismo, rendendosi conto dell'imminente crollo della palazzina ove risiedeva, si adoperava per farla evacuare, non esitando a rientrare all'interno di un appartamento per trarre in salvo una persona anziana che con difficoltà cercava di uscire. Immediatamente dopo, l'edificio crollava e lo spostamento d'aria investiva il soccorritore che nell'occasione riportava numerose contusioni. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere.

25 giugno 2001 - Arenella (NA)».

Al maresciallo capo dei Carabinieri Giuseppe Curcio medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, benché privo dell'arma in dotazione, affrontava, con ferma determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, due malviventi che avevano perpetrato una rapina ai danni di un ristorante. Fatto segno di azione di fuoco, senza conseguenze, si poneva all'inseguimento dei malviventi, ingaggiando violenta colluttazione con uno dei due, dalla quale era poi costretto a desistere per la reiterata azione di fuoco del complice. Con l'ausilio di altri militari proseguiva le ricerche dei fuggitivi, riuscendo a trarli in arresto. L'operazione si concludeva con il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro di una pistola con relativo munizionamento. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere.

6 luglio 2000 - Casalnuovo di Napoli (NA)».

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Cosimo Vacca medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava con altro militare a fronteggiare quattro malviventi in flagrante rapina ad ufficio postale, che tentavano di guadagnare la fuga armi in pugno. Fatto segno di proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione colpendo mortalmente uno dei rapinatori, ferendone altri due e costringendo il quarto correo alla resa. Chiaro esempio di ardimento ed altissimo senso del dovere.

23 maggio 2000 - Salice Salentino (LE)».

Al carabiniere Massimo Bianco medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione esemplare iniziativa ed insigne coraggio non esitava con altro militare a fronteggiare quattro malviventi in flagrante rapina ad un ufficio postale, che tentavano di guadagnare la fuga armi in pugno. Fatto segno di proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione colpendo mortalmente uno dei rapinatori, ferendone altri due e costringendo il quarto correo alla resa. Chiaro esempio di ardimento ed altissimo senso del dovere.

23 maggio 2000 - Salice Salentino (LE)».

Al carabiniere scelto Stefano Moretti medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si calava in un profondo pozzo artesiano ove era precipitata accidentalmente un'anziana donna che rischiava di annegare perché priva di sensi e, dopo estenuanti sforzi, la faceva rinvenire e l'assicurava ad una fune, impedendone l'ulteriore caduta. Con l'aiuto di un volontario riusciva, poi, a riportare la donna in superficie. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 maggio 2000 - Cardedu (NU)».

Al signor Giampiero Pani medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si calava in un profondo pozzo artesiano ove era precipitata accidentalmente un'anziana donna che rischiava di annegare perché priva di sensi e, coadiuvato da un militare, riusciva a riportare in salvo la donna in superficie. Splendido esempio di altruismo ed umana solidarietà.

15 maggio 2000 - Cardedu (NU)».

All'ispettore capo della Polizia di Stato Carlo Grassi medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di ordine pubblico in occasione di un incontro di calcio, con straordinaria prontezza e determinazione, sprezzante del pericolo, nmon esitava a lanciarsi su un ordigno che, scagliato dalla tifoseria verso il campo di gioco, era finito nell'area riservata ai disabili e lo allontanava prima che l'esplosione investisse spettatori imposssibilitati dalle loro condizioni fisiche a sottrarsi al pericolo. Colto dallo scoppio durante il generoso intervento riportava gravissime lesioni alla mano destra. Nobile esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.

18 febbraio 2001 - Bergamo».

Medaglie di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

All'appuntato dei Carabinieri Francesco Bruno Reale medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione, satura di gas e fumo, dove due anziani coniugi, con propositi suicidi, avevano appiccao un incendio. Dopo avere spento le fiamme ed areato i locali, benché ferito, trasportava in spalla all'esterno i due malcapitati, già privi di sensi, scongiurando ulteriori più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

7 aprile 2001 - Bagheria (PA)».

Al carabiniere Vincenzo Abbattista medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione, satura di gas e fumo, dove due anziani coniugi, con propositi suicidi, avevano appiccato un incendio. Dopo avere spento le fiamme ed areato i locali, benché ferito, trasportava in spalla all'esterno i due malcapitati, già privi di sensi, scongiurando ulteriori più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

7 aprile 2001 - Bagheria (PA)».

Al carabiniere Antonio Covella medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, s'introduceva in un'abitazione ove si stava propagando un incendio e riusciva a trarre in salvo un anziano paraplegico, trasportandolo all'esterno lungo le scale già invase dalle fiamme. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

6 gennaio 2001 - Pagani (SA)».

Al maresciallo aiutante s. UPS dei Carabinieri Mauro Lorenzini medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di evento franoso causato da persistente precipitazioni piovose, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione invasa dal fango e minacciata dalla pressione dei detriti, riuscendo a raggiungere due anziani coniugi, ormai allo stremo delle forze, ed a trarli in salvo con l'ausilio di altri soccorritori. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

4 gennaio 2001 - Gavorrano (OR)».

All'appuntato dei Carabinieri Luigi Quinzi medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di evento franoso causato da persistenti precipitazioni piovose, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione invasa dal fango e minacciata dalla pressione dei detriti, riuscendo a raggiungere due anziani coniugi, ormai allo stremo delle forze, ed a trarli in salvo con l'ausilio di altri soccorritori. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

4 gennaio 2001 - Gavorrano (GR)».

Al sig. Roberto De Vuono medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, soccorreva, unitamente ai Carabinieri, tre persone che, a seguito di un grave incidente stradale, erano rimaste intrappolate nell'abitacolo di un'autovettura in fiamme, riuscendo a trarne in salvo due poco prima che l'incendio avvolgesse completamente il veicolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà.

30 dicembre 2000 - Rho (MI)».

Al vice brigadiere dei Carabinieri Vincenzo Fiscarelli medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, soccorreva, unitamente ad altro militare e ad un civile, tre persone che, a seguito di un grave incidente stradale, erano rimaste intrappolate nell'abitacolo di un'autovettura in fiamme, riuscendo a trarne in salvo due poco prima che l'incendio avvolgesse completamente il veicolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

30 dicembre 2000 - Rho (MI)».

Al carabiniere Giorgio Petricig medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, soccorreva, unitamente ad altro militare e ad un civile, tre persone che, a seguito di un grave incidente stradale, erano rimaste intrappolate nell'abitacolo di un'autovettura in fiamme, riuscendo a trarne in salvo due poco prima che l'incendio avvolgesse completamente il veicolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

30 dicembre 2000 - Rho (MI)».

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Stefano Vancheri medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, soccorreva, unitamente ad altro militare, servendosi di una piccola imbarcazione di fortuna e remando con le sole braccia per circa trecento metri, un giovane gettatosi nel mare agitato a scopo suicida, salvandolo da morte sicura. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

2 aprile 2001 - Valledoria (SS)».

All'appuntato dei Carabinieri Domenico Bellomo medaglia dì bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, soccorreva, unitamente ad altro militare, servendosi di una piccola imbarcazione di fortuna e remando con le sole braccia per circa trecento metri, un giovane gettatosi nel mare agitato a scopo suicida, salvandolo da morte sicura. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

2 aprile 2001 - Valledoria (SS)».

All'appuntato scelto dei Carabinieri Ettore Venesio medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione delle eccezionali precipitazioni abbattutesi sull'intero Monferrato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si prodigava per tre giorni consecutivi nelle operazioni di soccorso alla popolazione, riuscendo in una circostanza a trarre in salvo altro soccorritore che stava per essere travolto dalla furia delle acque. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15/17 ottobre 2000 - Morano Po (AL)».

Al carabiniere Sergio Zerega medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione delle eccezionali precipitazioni abbattutesi sull'intero Monferrato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si prodigava per tre giorni consecutivi nelle operazioni di soccorso alla popolazione, riuscendo in una circostanza a trarre in salvo altro soccorritore che stava per essere travolto dalla furia delle acque. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15/17 ottobre 2000 - Morano Po (AL)».

Al finanziere scelto Mario Di Nenno medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione ove si era sviluppato un incendio e riusciva, unitamente ad altri colleghi, a trasportare in spalla all'esterno due anziani coniugi in evidente stato di shock. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

23 aprile 2001 - Fasano (BR)».

Al finanziere Vladimiro Colasanti medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione ove si era sviluppato un incendio e riusciva, unitamente ad altri colleghi, a trasportare in spalla all'esterno due anziani coniugi in evidente stato di shock. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

23 aprile 2001 - Fasano (BR)».

Al finanziere Marcello Fiume medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione ove si era sviluppato un incendio e riusciva, unitamente ad altri colleghi, a trasportare in spalla all'esterno due anziani coniugi in evidente stato di shock. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

23 aprile 2001 - Fasano (BR)».

Al maresciallo capo della Guardia di finanza Roberto Carrino medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di due bagnanti che, spinte al largo dalla corrente e dal vento, si trovavano in grave difficoltà, riuscendo a trarle in salvo a riva. Provvedeva poi a praticare ad una di esse il massaggio cardiaco fino all'intervento di un medico. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

17 luglio 2001 - S. Pietro in Bevagna (TA)».

Al maresciallo dei Carabinieri Carlo Iannarella medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, occasionalmente presente in un esercizio commerciale durante un tentativo di rapina, incurante del gravissimo rischio cui si esponeva, con esemplare coraggio e ferma determinazione, non esitava a fare scudo con il proprio corpo ad un commilitone rimasto gravemente ferito nel corso di conflitto a fuoco, ponendolo al riparo da reiterata azione da parte di un malvivente. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

18 ottobre 2000 - Casavatore (NA)».

all'appuntato dei Carabinieri Luigi Granieri medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, occasionalmente presente in un esercizio commerciale durante un tentativo di rapina nel corso del quale rimaneva gravemente ferito un commilitone, con esemplare coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, replicava con l'arma in dotazione all'azione di fuoco di un pericoloso malvivente colpendolo alle gambe e costringendolo alla fuga. L'operazione si concludeva con la cattura del responsabile e di un complice. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere.

18 ottobre 2000 - Casavatore (NA)».

Al prof. Carmelo Mastroeni medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in un istituto scolastico, accortosi che il fumo e le fiamme stavano per invadere la propria aula, con esemplare iniziativa e pronta determinazione, sfondava con un banco il vetro della porta di emergenza rimasta bloccata e portava fuori gli alunni già in preda al panico. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune ardimento.

20 marzo 2001 - Legnago (VR)».

Conferimenti di onorificenze al merito civile

Medaglie d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al comune di Sant'Andrea del Garigliano (FR) con la seguente motivazione: «Comune situato sulla linea Gustav, occupato dai tedeschi, durante l'ultimo conflitto mondiale si trovò al centro di numerosi combattimenti, subendo bombardamenti e rappresaglie che provocarono lutti, sacrifici e la distruzione della totalità dell'abitato. La popolazione, seppure provata dagli stenti e dalle violenze, si prodigò poi, con fierezza e coraggio, nella difficile opera di ricostruzione.

settembre 1943 - maggio 1944 - Sant'Andrea del Garigliano (FR)».

Medaglie di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

All'agente scelto della Polizia di Stato Alfio Patrizio Rota Bulò medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata, interveniva in soccorso di una donna anziana che, manifestando chiari propositi suicidi, aveva scavalcato la ringhiera del balcone della propria abitazione, e, con una mossa fulminea, l'afferrava traendola in salvo. Chiaro esempio di slancio altruistico e non comune senso del dovere.

7 giugno 2000 - Bergamo».

All'assistente della Polizia di Stato Corrado Brazzale medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, in occasione di una violenta e disastrosa alluvione, evidenziando straordinario coraggio e spirito di iniziativa, insieme ad un collega, riusciva a trarre in salvo trenta persone, tra cui bambini e anziani, che rischiavano di essere travolti da un fiume di fango e detriti. Nobile esempio di elette virtù civiche e di elevato senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Pollein (AO)».

All'assistente della Polizia di Stato Mario Raiteri medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, in occasione di una violenta e disastrosa alluvione, evidenziando straordinario coraggio e spirito di iniziativa, insieme ad un collega, riusciva a trarre in salvo trenta persone, tra cui bambini e anziani, che rischiavano di essere travolti da un fiume di fango e detriti. Nobile esempio di elette virtù civiche e di elevato senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Pollein (AO)».

Al Sc. Np/MS delle Capitanerie di porto Luciano Boscarino medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio ed esemplare altruismo, non esitava a tuffarsi nelle acque del mare, riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarre in salvo un'anziana donna gettatasi a scopo suicida. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di alto senso civico.

17 ottobre 2000 - Sanremo (IM)».

Al sig. Armido Settembrini medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio ed esemplare altruismo, non esitava a tuffarsi nelle acque del mare, riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarre in salvo un'anziana donna gettatasi a scopo suicida. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di alto senso civico.

17 ottobre 2000 - Sanremo (IM)».

Attestati di pubblica benemerenza

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 marzo 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) Cosmo De Palo: «in servizio di pattuglia automontata, evidenziando straordinario coraggio e spirito di iniziativa, insieme ad un collega, traeva in salvo due bambini e tre adulti rimasti intrappolati in un appartamento sito al terzo piano di uno stabile avvolto da un incendio di notevoli dimensioni. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

9 aprile 2000 - Bari».

2) Gianluca Baccaro: «In servizio di pattuglia automontata, evidenziando straordinario coraggio e spirito di iniziativa, insieme ad un collega, traeva in salvo due bambini e tre adulti rimasti intrappolati in un appartamento sito al terzo piano di uno stabile avvolto da un incendio di notevoli dimensioni. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

9 aprile 2000 - Bari».

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Biagio Giliberti: «Con ferma determinazione e sprezzo del pericolo, intraprendeva con successo una difficile trattativa con una persona armata di pistola che, animata da chiari propositi suicidi, teneva sotto tiro numerosi dipendenti comunali e due sovrintendenti della Polizia di Stato, riportandola alla ragione. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevata capacità operativa.

10 marzo 2001 - Pescara».

2) vice questore aggiunto della Polizia di Stato dott. Giovanni Di Teodoro: «Con ferma determinazione e sprezzo del pericolo, intraprendeva con successo una difficile trattativa con una persona armata di pistola che, animata da chiari propositi suicidi, teneva sotto tiro numerosi dipendenti comunali e due sovrintendenti della Polizia di Stato, riportandola alla ragione. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevata capacità operativa.

10 marzo 2001 - Pescara».

3) sovrintendente della Polizia di stato Luciano Di Cintio: «In servizio di pattuglia automontata, con coraggiosa determinazione e non comune altruismo, interveniva negli uffici comunali ove un uomo munito di pistola, animato da propositi suicidi, teneva in ostaggio numerosi impiegati e iniziava un'estenuante trattativa che permetteva di riportare l'uomo alla ragione. Chiaro esempio di elevato senso civico e grande capacità professionale.

10 marzo 2001 - Pescara».

4) vice sovrintendente della Polizia di Stato Tommaso Giannatempo: «In servizio di pattuglia automontata, con coraggiosa determinazione e non comune altruismo, interveniva negli uffici comunali ove un uomo munito di pistola, animato da propositi suicidi, teneva in ostaggio numerosi impiegati e iniziava un'estenuante trattativa che permetteva di riportare l'uomo alla ragione. Chiaro esempio di elevato senso civico e grande capacità professionale.

10 marzo 2001 - Pescara».

5) Signora Rita Faieta: «Evidenziando non comune coraggio e notevole sangue freddo, intraprendeva un difficile colloquio con una persona, che la teneva in ostaggio sotto la minaccia di una pistola, sino all'arrivo delle Forze dell'ordine.

10 marzo 2001 - Pescara».

6) Signor Pasquale Macrini: «Evidenziando non comune coraggio e notevole sangue freddo, intraprendeva un difficile colloquio con una persona, che lo teneva in ostaggio sotto la minaccia di una pistola, sino all'arrivo delle Forze dell'Odine.

10 marzo 2001 - Pescara».

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 marzo 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al vice ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Mallardo con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, evidenziando notevole coraggio e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nel mare agitato traendo in salvo una bambina in procinto di annegare. Chiaro esempio di generoso altruismo ed elevato senso del dovere.

20 luglio 2000 - Cirò Marina (KR)».

Da 02A09347 a 02A09349 - Da 02A09444 a 02A09448

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9760
Yen giapponese	116,94
Corona danese	7,4291
Lira Sterlina	0,62740
Corona svedese	9,3205
Franco svizzero	1,4505
Corona islandese	82,90
Corona norvegese	7,4490
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57448
Corona ceca	30,277
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,95
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5895
Lira maltese	0,4127
Zloty polacco	4,0920
Leu romeno	32130
Tallero sloveno	226,8914
Corona slovacca	44,230
Lira turca	1646000
Dollaro australiano	1,8121
Dollaro canadese	1,5461
Dollaro di Hong Kong	7,6127
Dollaro neozelandese	2,1074
Dollaro di Singapore	1,7216
Won sudcoreano	1149,53
Rand sudafricano	10,0260

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10077

MINISTERO DELLA SALUTE

Linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale.

I sottoprodotti e gli scarti edibili derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agro-alimentare possono essere destinati, nel rispetto delle specifiche norme tecniche ed igienico-sanitarie, all'alimentazione zootecnica.

Tale assetto sostanzialmente omogeneo in tutti i Paesi europei, in quanto supportato da disposizioni comuni di matrice comunitaria, in materia mangimistica, fa si che i materiali in questione, alle condizioni sopra specificate, qualora vi sia una espressa volontà da parte del produttore, possano essere impiegati in alimentazione animale.

Ciò è espressamente previsto dalla direttiva n. 96/25/CE relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, cui è stata data attuazione, nel nostro Paese, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, che fornisce un elenco, seppur non esaustivo, delle materie prime per mangimi, tra le quali sono inclusi i sottoprodotti dell'industria agro-alimentare.

I materiali e i sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agro-alimentare non possono essere esclusi, a priori, dalla definizione di rifiuto, quindi dal campo di applicazione della direttiva n. 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e attuata in Italia con decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, solo perché suscettibili di una riutilizzazione economica, neanche nel caso in cui tali materiali abbiano specifiche caratteristiche merceologiche.

In base alla definizione di cui all'art. 1 della direttiva n. 75/442/CEE è definito rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi», ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti dell'industria agro-alimentare, che vengono quindi assoggettati alla disciplina specifica sui rifiuti nel caso in cui esiste l'obbligo o la manifesta volontà da parte del produttore/detentore di disfarsene.

I materiali ed i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni dell'industria agro-alimentare sono «materie prime per mangimi» ove, in presenza dei requisiti igienico-sanitari, esista la volontà del produttore di volerli utilizzare nel ciclo alimentare zootecnico.

In tal caso i suddetti materiali non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti, bensi alle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione degli alimenti per animali e, nel caso di prodotti di origine animale o contenenti costituenti di origine animale, anche alle norme sanitarie vigenti in materia (decreto legislativo n. 508/1992).

Si ritiene, pertanto, necessario che nel «piano di auto-controllo» dello stabilimento produttore, sia presente una sezione relativa alla gestione dei sottoprodotti.

La produzione di mangimi composti a partire dai materiali e dai sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agro-alimentare, utilizzati come materie prime, deve essere autorizzata ai sensi di quanto previsto all'art. 5, legge n. 281/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, la produzione di mangimi composti per autoconsumo aziendale, a partire dalle summenzionate materie prime, ancorché non assoggettata dalla vigente normativa ad alcun regime autorizzativo, deve essere comunque conforme a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli stabilimenti che utilizzano dette materie prime per la produzione di mangimi composti contenti taluni additivi e/o premiscele di additivi, sia per l'immissione in commercio, sia per autoconsumo aziendale, devono in ogni caso essere riconosciuti o registrati ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999.

L'autorità sanitaria competente attiva ogni necessaria vigilanza e gli idonei controlli al fine di verificare che dette materie prime siano in ogni caso di qualità sana, leale e mercantile.

L'effettiva destinazione per l'alimentazione animale è comprovata da un accordo di tipo formale (contratto) o, nel caso di forniture occasionali, dalla documentazione fiscale.

In assenza delle suddette garanzie sull'effettiva destinazione all'alimentazione animale, i materiali e i sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agroalimentare dovranno essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti.

Nonostante le considerazioni di cui sopra, peraltro già espresse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota protocollo n. 8052/R.B0/01/C del 7 agosto 2001 indirizzata al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, permane tuttora uno stato di incertezza tra gli operatori.

A tale proposito, in attesa di un eventuale atto normativo che fornisca una maggiore regolamentazione ed un ulteriore chiarimento in materia, è stata interpellata la Commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che in data 5 dicembre 2001 ha incaricato un «gruppo di lavoro» interno di redigere un documento di approfondimento sull'argomento.

Il documento che segue prende in considerazione le diverse tipologie di prodotti dell'industria agro-alimentare destinati all'alimentazione animale, nonché i criteri e le modalità per il relativo impiego.

1. *Prodotti e sottoprodotti dell'industria agroalimentare.*

La legislazione nazionale e comunitaria, pur fornendo alcuni elenchi di mangimi semplici o materie prime per mangimi, chiarisce più volte che si tratta di elenchi non esaustivi e che altri prodotti, non compresi nei predetti elenchi, possono essere destinati all'alimentazione degli animali.

Tutti i prodotti utilizzati debbono comunque essere di qualità sana, leale e mercantile, non devono presentare tenori in sostanze indesiderabili superiori ai massimi previsti (direttiva n. 1999/29/CE e successive modifiche) e non devono essere compresi nell'elenco degli «ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali» (decisione n. 91/516/CEE e successive modificazioni).

Il decreto legislativo n. 360 del 7 agosto 1999, recepimento della direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, riguardante la «circolazione delle materie prime per mangimi», che ha lo scopo, come viene precisato dalla stessa direttiva, di assicurare un'efficace protezione della salute umana e degli animali, definisce «materie prime per mangimi» ovvero «mangimi semplici» «i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto di premiscele».

I sottoprodotti ed i materiali derivanti dall'industria agro-alimentare sono compresi nell'elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi, di cui all'allegato II, parte *A*, capo II del succitato decreto n. 360/1999 e, in ottemperanza alle disposizioni in esso previste, possono essere immesse in circolazione solo se sul documento di accompagnamento o se del caso sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso, compaiono, tra l'altro,

l'espressione «materia prima per mangimi», la denominazione di tale materia prima, nonché le indicazioni di determinati tenori analitici (amido, proteina grezza, sostanze grasse grezze, ceneri, etc.) previsti per ciascuna materia prima considerata.

È obbligatorio inoltre aggiungere l'indicazione del nome o la ragione sociale e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in circolazione.

2. *Prodotti per l'alimentazione umana diretta, avviati all'alimentazione animale per motivi non sanitari.*

Qualora un prodotto alimentare originariamente destinato all'uomo venga avviato all'alimentazione animale è da considerarsi a tutti gli effetti materia prima per mangimi, anche durante il trasporto, purché venga mantenuto in condizioni idonee di conservazione.

In questa categoria rientrano:

a) Prodotti alimentari per i quali non è stato ancora superata la data di scadenza.

b) Prodotti alimentari di cui al punto *a)* con difetti di fabbricazione o di confezionamento.

c) Prodotti alimentari di cui al punto *a)* destinati all'alimentazione umana avviati all'alimentazione animale per motivi commerciali (eccedenze, andamento del mercato, ecc.).

Per quanto riguarda specificatamente i prodotti di origine animale ricadenti nelle tre categorie sopra citate - fatti salvi i divieti relativi all'alimentazione degli animali allevati per la produzione di derrate alimentari, stabiliti dalle norme di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (regolamento n. 999/2001/CE successive modificazioni) - rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale, attualmente contenute nella direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio cui è stata data attuazione, in Italia, con il decreto legislativo n. 508/1992.

È opportuno precisare, inoltre, che le norme di carattere generale riguardanti l'alimentazione degli animali (decisione n. 91/516/CEE e successive modifiche) vietano l'impiego come ingredienti negli alimenti composti per animali dei prodotti provenienti dall'industria agro-alimentare tuttora provvisti di imballaggio.

Tuttavia la preventiva rimozione dell'imballaggio consente l'utilizzazione degli stessi prodotti nella produzione dei mangimi composti, includendoli così, tra le materie prime per mangimi.

L'operazione di sconfezionamento può essere effettuata direttamente presso il produttore, presso l'acquirente o presso un'azienda specializzata.

3. *Prodotti destinati all'alimentazione umana diretta che hanno superato la data di scadenza.*

I prodotti alimentari la cui data di scadenza indicata in etichetta risulti superata, possono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali come materie prime per mangimi secondo quanto illustrato al punto 2, del presente documento, a condizione che il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio non ne escluda l'uso sulla base di valutazioni diverse (di carattere igienico sanitario) dalla semplice verifica della data di scadenza riportata in etichetta.

02A09804

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Strialisin»

Estratto decreto A.I.C. n. 305 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: STRIALISIN, nelle forme e confezioni: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: MDM S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Papiniano, 22/B, c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale n. 00421900283.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035314018 (in base 10), 11PQC2 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l. - via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica, lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09814

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina Errekappa»

Estratto decreto A.I.C. n. 311 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TERAZOSINA ERREKAPPA nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili, «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035052012 (in base 10), 11FQHD (in base 32);

classe: «A» allegato II provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse divisibili;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l. - via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 035052024 (in base 10), 11FQHS (in base 32);

classe: «A» allegato II provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare deIl'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse divisibili;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l., via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, E 132 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per:

il trattamento di ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09815

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabioptal»

Estratto decreto NCR n. 312 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BETABIOPTAL, anche nelle forme e confezioni:

«0,13% + 0,25% gel oftalmico» tubo da 5 g.

Titolare A.I.C.: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50, c.a.p. 20019, Italia, codice fiscale n. 07486020154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,13% + 0,25% gel oftalmico» tubo da 5 g - A.I.C. n. 020305052 (in base 10), 0MCP4W (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: gel oftalmico.

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., stabilimento sito in Settimo Milanese, Milano (Italia), via Enrico Fermi, 50 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di gel oftalmico contengono:

principio attivo: betametasone-21 fosfato sale sodico 0,1316 g (pari a 0,1000 g di betametasone); cloramfenicolo 0,2500 g;

eccipienti: polietilenglicole 300 6,5 g; alcool polivinilico 0,5 g; carbomer 0,29 g; edetato bisodico 0,1 g; sodio mertiolato 0,002 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; sodio idrato 1N q.b. a ph 6,5 - 7,0.

Indicazioni terapeutiche: betabioptal gel è indicato nelle infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili al cloramfenicolo quando sia utile associare l'azione antifiammatoria de betametasone. In particolare: flogosi del segmento anteriore dell'occhio, post-operatorie e non; congiuntiviti batteriche ed allergiche; iridocicliti acute.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

02A09813

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Faspic»

Estratto decreto n. 320 dell'8 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FASPIC anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse e «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, c.a.p. 36100, codice fiscale 03804220154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 026916078 (in base 10), 0TPF7G (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Zambon Group S.p.a. stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9 (produzione, confezionamento e controllo del finito).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina pari a ibuprofene 400;

eccipienti: L-arginina 370 mg; sodio bicarbonato 302 mg; crospovidone 60 mg; magnesio stearato 8 mg; idrossipropilmetilcellulosa 16,7 mg; saccarosio 16,7 mg; titanio biossido 0,8 mg; polietilenglicole 3 mg;

confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 026916080 (in base 10), 0TPF7J (in base 32);

classe «A nota 66» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Zambon Group S.p.a., stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9 (produzione, confezionamento e controllo del finito).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina pari a ibuprofene 400;

eccipienti: L-arginina 370 mg; sodio bicarbonato 302 mg; crospovidone 60 mg; magnesio stearato 8 mg; idrossipropilmetilcellulosa 16,7 mg; saccarosio 16,7 mg; titanio biossido 0,8 mg; polietilenglicole 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore; mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e *post-partum*, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi.

Forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di STILL.

Forme di reumatismo degenerativo; osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.).

Forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolo-nevriti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09808

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Collirio Alfa»

Estratto decreto n. 321 dell'8 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLLIRIO ALFA anche nelle forme e confezioni: «0,8 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,3 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale 00825120157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 37/1993:

confezione: «0,8 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,3 ml;

A.I.C. n. 003235076 (in base 10), 032R84 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: FARMIGEA S.p.a. stabilimento sito in Italia, via G.B. Oliva, 8 - Ospedaletto (Pisa), produzione, confezionamento e controllo.

Composizione: 1 ml;

principio attivo: nafazolina nitrato 0,80 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6 mg; potassio fosfato monobasico 3,60 mg; sodio fosfato dibasico dodecaidrato 0,45 mg; *hamamelis* virginiana - acqua distillata concentrata 0,20 mg; alcool etilico 0,10 mg; canfora 0,04; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: arrossamento, lacrimazione, bruciore e prurito degli occhi causati da fenomeni irritativi (eccessiva esposizione a polvere, fumo, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09809

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Collirio Alfa Antistaminico»

Estratto decreto n. 322 dell'8 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO anche nelle forme e confezioni: «0,8 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,3 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, cap 20134, Italia, codice fiscale 00825120157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,8 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,3 ml;

A.I.C. n. 027837020 (in base 10), 0UKJLW (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Italia, via G.B. Oliva, 8 - Ospedaletto (Pisa) - (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: tonzilamina cloridrato 1 mg; nafazolina nitrato 0,80 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; sodio citrato 1 mg; sodio citrato monobasico 0,35 mg; sodio edetato 0,10 mg; levomentolo 0,001 mg; alcool etilico 0,0014 ml; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati allergici ed infiammatori della congiuntiva accompagnati da fotofobia (ipersensibilità alla luce), lacrimazione, sensazione di corpi estranei.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periplum infusione»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 359 dell'8 luglio 2002

Medicinale: PERIPLUM INFUSIONE.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, cap 20126, Italia, codice fiscale n. 00737420158.

Variazione A.I.C.: eliminazione di un'indicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «profilassi e trattamento dei deficit neurologici ischemici conseguenti a vasospasmo cerebrale indotto da emorragia subaracnoidea di origine aneurismatica», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027723016 - 1 fl. 50 ml 0,02% + deflussore.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 0027723016 - 1 fl. 50 ml 0,02% + deflussore varia a: «10 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09810

Rettifica al decreto NCR n. 199 del 7 maggio 2002 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Famvir».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 278 del 17 giugno 2002

Specialità medicinale: FAMVIR:

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 029172032;

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 029172044;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 02917057;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 029172069.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5, Origgio (Varese).

Il decreto n. 199 del 7 maggio 2002, è rettificato nell'indicazione della classe di tutte le confezioni in oggetto:

da: classe «A»;

a: classe «A - Nota 84».

02A09816

Rettifica al decreto NCR n. 198 del 7 maggio 2002 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ziravir».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 279 del 17 giugno 2002

Specialità medicinale ZIRAVIR:

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 029173034;

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 029173046;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 029173059;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 029173061.

Società: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a. - s.s. 233 km 20,5, Origgio (Varese).

Il decreto n. 198 del 7 maggio 2002, è rettificato nell'indicazione della classe di tutte le confezioni in oggetto:

da: classe «A»;

a: classe «A - Nota 84».

02A09817

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazioni al rilascio di certificazioni CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Reggio Controlli S.r.l., via Petrarca n. 6 - 42100 Reggio Emilia:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

I.C.I.M. S.p.a., piazza Diaz n. 2 - 20123 Milano:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo *E*);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo *H*);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo *E*);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo *H*);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo *D*).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A09824-02A09825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 2002 sono state approvate le modifiche allo statuto della fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani di cui all'allegato «B» al rogito in data 14 aprile 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

02A09812

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nei comuni di Chieti, di Castions di Strada, di Este, di Rovolon, di Torviscosa, di Sarego, di Termoli, di Villa Literno, di S. Pietro in Gù.

Con decreto n. 7565 in data 15 gennaio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 107 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti riferito nel N.C.T. del comune di Chieti alla partita n. 25657, foglio n. 46, particelle 4122 e 4128 rispettivamente di mq 85 e mq 15, per complessivi mq 100.

Con decreto n. 60359 in data 14 dicembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 108 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Castions di Strada (Udine) identificato nel catasto dell'ufficio del territorio di Udine alla partita n. 635, foglio n. 15, mappale 546, della superficie di mq 100 in prossimità del mappale 59.

Con decreto n. 60391 in data 14 dicembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 109 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in prossimità del comune di Este (Padova) identificato nel catasto del comune di Este al foglio n. 15, mappale 289, (ex 109) del N.C.T., di mq 43, nonché identificato nel N.C.E.U. con mappale 289, occupato per mq 6 dallo sconfinamento del fabbricato intestato alla ditta Borile Massimo e Bottaro Silvia.

Con decreto n. 60357 in data 13 dicembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 110 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Rovolon (Padova) distinto nel catasto terreni del comune di Rovolon al foglio n. 8, mappale 671, della superficie di mq 740.

Con decreto n. 60392 in data 14 dicembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 111 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Torviscosa (Udine) identificato nel catasto dell'ufficio del territorio di Udine alla partita n. 192, foglio n. 13, mappale 62, della superficie di mq 1256.

Con decreto n. 60001 in data 18 gennaio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 112 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Sarego (Vicenza) in località «Meledo», zona periferica dello stesso comune ricadente nella zona D/1, - tratto dell'ex alveo del fiumicello Oco - , individuato nel catasto di Sarego al foglio n. 30, mappale n. 403, della superficie complessiva di mq 745 di cui mq 509 circa coperti dal fabbricato industriale della ditta «Sanitaria Valpadana S.r.l.».

Con decreto n. 7612 in data 15 gennaio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 115 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Termoli (Campobasso) censito nel catasto terreni del comune di Termoli al foglio n. 35, particella n. 537 - partita 389 - della superficie di mq 100.

Con decreto n. 8338 in data 15 gennaio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 113 - sono trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato i terreni siti in comune di Villa Literno (Caserta) censiti nel catasto terreni del comune di Villa Literno al foglio n. 17, particelle n. 20 di mq 1927 e n. 57 di mq 192, intestati rispettivamente alle partite n. 50 e n. 188.

Con decreto n. 60184 in data 18 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio - registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2002 al registro n. 1, foglio n. 114 - è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di S. Pietro in Gù (Padova) censito nel N.C.T. del comune di S. Pietro in Gù al foglio n. 14, mappale n. 864 (ex 650 1/2) di mq 612 e mappale n. 863 (ex 648 1/2) di mq 358 intestati alla partita speciale n. 4 in conto alla ditta «Demanio pubblico dello Stato».

Da 02A09334 a 02A09342

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651180/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 0 2 *

€ 0,77